

23801 Calolziocorte (Lc)
Corso Dante, 35

**STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
FRIGERIO G.L. & SCACCABAROZZI R.E.**

Tel. ++ 39 0341 642.164
Fax ++ 39 0341 631.526
Email info@studioeffesse.com

Calolziocorte, 31 gennaio 2015

PRESENTIAMO IL NUOVO SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA RELATIVO AL SOVRAINDEBITAMENTO

AFFRONTIAMOLO INSIEME (*) AVVALENDOCI
DEI BENEFICI DELLA LEGGE 3/2012

PER OTTENERE L'EDISBITAZIONE

La

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

può aiutare migliaia di famiglie, piccole imprese, professionisti e aziende agricole a risollevarsi dalla **morsa dei debiti** in cui si trovano a causa della crisi economica, grazie ad una procedura **c.d. concorsuale** che tiene conto delle garanzie e dei diritti degli stessi creditori.

Il presente fascicolo informativo si compone :

- pag. 02 - 04 - **Introduzione;**
- pag. 05 - 05 - **Quale impatto economico e sociale ?;**
- pag. 06 - 20 - **Modalità operative;**
- pag. 21 - 26 - **Testo della Legge 27 gennaio 2012 n. 3;**
- pag. 27 - 28 - **Sentenze;**

INTRODUZIONE

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

La crisi ha messo in ginocchio chiunque, e sempre più spesso far fronte ai debiti contratti diventa praticamente impossibile.

Ma mentre alcuni tipi di aziende hanno la possibilità di dichiarare fallimento e ricominciare da capo, i privati sono costretti a fronteggiare difficoltà enormi, con banche, fornitori e creditori che non smettono di «bussare alla porta».

La composizione delle crisi da Sovraindebitamento...è una via di uscita dai debiti....

La recente **legge n. 3 del 27 gennaio 2012** ha, per la prima volta, introdotto nel nostro ordinamento una procedura di **esdebitazione** destinata a coloro che non possono accedere alle procedure concorsuali previste dalla Legge fallimentare.

Il procedimento previsto dalla legge n. 3/12 è rivolto quindi ai **privati** ed alle **piccole imprese** e permette la cancellazione dei debiti pregressi (*discharge*) del debitore (persona fisica o ente collettivo ovvero consumatore).

La nuova legge è rivoluzionaria perché permette di gestire situazioni debitorie prima impossibili da governare arrivando alla fine alla cancellazione dei debiti.

La norma è stata introdotta, in questi tempi di forte crisi economica e finanziaria, per la necessità di attribuire alle situazioni di insolvenza (sovraindebitamento) del debitore non fallibile (piccole imprese o società artigiane, ad esempio) ovvero del consumatore la possibilità della **cancellazione dei debiti** al fine di ripartire da zero (di qui l'espressione *fresh start* utilizzata in tali ipotesi) e di riacquistare un ruolo attivo nell'economia, senza restare schiacciati dal carico dell'indebitamento preesistente.

Questa via d'uscita è la **Legge 3/2012**, varata proprio allo scopo di aiutare chi, a causa di eventi eccezionali (che spiegheremo tra poco) non riescono più a onorare i propri debiti.

Legge 3/2012 che cos'è e come funziona?

L'art. 7 capo II dispone

Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'ac-

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

cordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

. Riassumendo

la legge salva-suicidi, sconosciuta alla stragrande maggioranza degli italiani, concede ai privati (piccoli imprenditori artigiani, agricoltori, commercianti, ecc.) in situazione di effettiva difficoltà economica, che quindi non sono in grado di ripagare i propri debiti nei confronti sia di Equitalia che delle banche, la possibilità di rivolgersi al Tribunale.

Quest'ultimo, una volta accettata la proposta del debitore, nominerà un esperto contabile che analizzerà i conti (debiti e averi) del cittadino e lo aiuterà a mettere in atto un «piano di rientro» creditizio.

I creditori, dall'altra parte, non riceveranno l'intera somma cui hanno diritto, ma solo la parte che realisticamente il debitore può permettersi di pagare. Condizione perché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 60% di chi deve ricevere i soldi

Piano di Rientro:
**perché i creditori
accettano**

Banche: se, a titolo esemplificativo, un privato ha contratto un mutuo di 100mila euro che non riesce più a pagare a causa di un'effettiva difficoltà economica, egli può proporre all'istituto una riduzione della somma. Molto spesso alla banca, a causa della crisi che affligge il settore immobiliare, converrà infatti

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarrozz
Commercialista e Revisore Contabile

PROCEDURE OPERATIVE

Con la legge n. 3/2012, modificata poi dal decreto legge 179/2012, i consumatori e altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari hanno a disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento.

Per "sovraindebitamento" la legge intende una situazione perdurante di squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile, nonché la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni. Una definizione piuttosto ampia che potrebbe includere la gran parte dei casi in cui il consumatore nel pagare ad esempio rate di finanziamento, mutuo etc.

Il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento permette di rivolgersi ad un organismo apposito o a un professionista abilitato (commercialisti, avvocati, notai) e poi al tribunale con un piano di rientro che, se accolto, diventerà vincolante per i creditori, anche se non tutti i debiti saranno onorati.

Ove il piano non fosse possibile o fosse respinto dal giudice, il consumatore potrà comunque accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Durante l'esecuzione della procedura, il giudice sospende ogni azione esecutiva (pignoramento etc.) dei creditori nei confronti dei beni del debitore.

Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà esdebitato, ovvero sarà libero da ogni debito ancora non onorato.

Avrà così una "fresh start", o nuovo inizio

Il consumatore ha a disposizione tre diverse procedure:

Accordo con i creditori.

Questa procedura prevede che la proposta sia sottoscritta dai creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti. E' sconsigliabile per i consumatori, che invece hanno nel "piano del consumatore" (vedi sotto) una procedura ben più vantaggiosa che non richiede il consenso di alcun creditore.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

Piano del consumatore

Questa la procedura consigliata per i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno fatto debiti esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Come detto, questa procedura non richiede l'accordo dei creditori, ma dovrà comunque assicurare ai creditori una soddisfazione maggiore di quella che si avrebbe attraverso la liquidazione di tutti i beni del consumatore. Questi i requisiti di ammissibilità al piano del consumatore:

- situazione di sovraindebitamento;
- solo soggetti esclusi dalle procedure concorsuali previste nella legge fallimentare (ovvero, solo consumatori, artigiani, professionisti, etc.);
- non aver fatto ricorso alla stessa procedura nei cinque anni precedenti;
- non aver subito la risoluzione, revoca o cessazione degli effetti del piano del consumatore;
- fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Liquidazione del patrimonio.

In alternativa al piano del consumatore, si può chiedere la liquidazione di tutti i propri beni. In breve, se non è possibile agire attraverso il piano del consumatore, che permette un certo margine di scelta su quali beni cedere, si rinuncia a tutti i propri beni (ad eccezione di alcuni impignorabili) per avere l'esdebitazione. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedura concorsuali diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle altre due procedure).

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

PIANO DEL CONSUMATORE

A chi rivolgersi per iniziare

Il primo passo è trovare un professionista abilitato (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti, notai) o società di professionisti abilitati disposti ad assistere il consumatore in questa procedura. Una volta trovato un professionista disponibile, il consumatore potrà fare istanza di nomina del professionista al Presidente del Tribunale del proprio luogo di residenza. Dopodiché sarà il professionista a curare l'intero iter del procedimento.

La legge prevede anche appositi organismi di composizione della crisi.

Redazione del piano del Consumatore

Il professionista dovrà redigere il "piano del consumatore" che preveda la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti, con scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, con l'indicazione delle eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (anche se con sentenza del Tribunale di Busto Arsizio il giudice ha ridotto dell'87% il dovuto erariale)

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

Deposito in tribunale del piano del consumatore

Il piano può inoltre prevedere la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri (ad esempio, con la cessione di una parte dello stipendio).

Se i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più soggetti che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.

Il piano può anche prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

Il piano del consumatore deve essere depositato a cura del professionista presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore. Con il deposito del piano, si sospende il corso degli interessi convenzionali e legali, ad eccezione che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Nel caso tra i creditori vi siano anche Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) o agenti per la riscossione (es, Equitalia), il piano dovrà anche contenere la ricostruzione della posizione fiscale del consumatore e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti. Inoltre, entro tre giorni dal deposito del piano in tribunale, il professionista dovrà presentare il piano sia alle Pubbliche Amministrazioni creditrici che agli agenti di riscossione coinvolti.

Unitamente al piano, il consumatore deve presentare:

- 1) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;

2) una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:

- l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il giudice può concedere al massimo 15 giorni per la presentazione di integrazioni e nuovi documenti.

Udienza e sospensione dei pagamenti

I tempi previsti dalla legge sono molto brevi, e c'è francamente da dubitare che la giustizia italiana riuscirà a rispettarli. Infatti, una volta depositato il piano, se conforme ai requisiti di cui sopra, il giudice fissa immediatamente l'udienza con decreto d'urgenza. Il professionista dovrà trasmettere il piano e il decreto a tutti i creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza. L'udienza deve tenersi comunque entro 60 giorni dal deposito del piano.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarrozz**
Commercialista e Revisore Contabile

Omologazione del piano del consumatore

Sempre nel decreto d'urgenza, quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata (pignoramento etc.) potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

Verificata la fattibilità e idoneità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. L'omologazione (o il rigetto dell'omologazione) deve intervenire entro sei mesi dal deposito del piano del consumatore.

Il decreto di omologazione è equiparato all'atto di pignoramento.

Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura del professionista.

Se invece il giudice rigetta il piano, con l'ordinanza di diniego revoca il provvedimento di sospensione delle azioni esecutive contenute nel decreto d'urgenza.

Di grande importanza il fatto che il giudice possa omologare il piano del consumatore anche quando i creditori non sono d'accordo. Infatti, è previsto che il giudice possa comunque omologare il piano se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella che si otterrebbe con la procedura della liquidazione dei beni (vedi sotto).

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

Esecuzione dell'accordo

Dalla data di omologazione è vietato ai creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né iniziare o proseguire azioni cautelari o acquistare titoli di prelazione sul patrimonio del consumatore. Ai creditori posteriori è vietato procedere con azioni esecutive sui beni oggetto del piano del consumatore.

Tuttavia, la sospensione viene meno in caso di mancato pagamento di crediti impignorabili, oppure quando il credito riguarda risorse proprie della UE, l'Iva e alle ritenute operate e non versate.

Nel caso in cui per soddisfare i creditori vengano utilizzati beni già pignorati o se previsto dall'accordo, il giudice -su proposta del professionista- nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

E' il professionista che deve risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. E' invece il giudice ad esprimersi sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi.

E' sempre il giudice che, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

A garanzia del rispetto dell'accordo, i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono inefficaci.

Se l'esecuzione del piano diviene impossibile per ragioni non imputabili al consumatore, questi insieme al professionista può chiedere al giudice una modifica della proposta.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione

Le cause di revoca del piano e cessazione degli effetti dell'omologazione sono i seguenti:

- 1) revoca di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. L'accordo e' altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile.

- 2) Il tribunale, su istanza di ogni creditore da farsi entro sei mesi dalla scoperta, e in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano:
 - a) Quando e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti. In ogni caso, l'istanza deve essere presentata non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.
 - b) Se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore. In ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal piano.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

La liquidazione

prevede che il consumatore rinunci a tutti i suoi beni (ad eccezione di alcune categorie impignorabili, vedi sotto) che verranno poi utilizzati per pagare i creditori. Se il piano del consumatore può essere considerato un fallimento "soft", in quanto il debitore ha maggiore scelta in merito a quali beni rinunciare, la liquidazione è un fallimento definitivamente "hard", dopo il quale il consumatore sarà esdebitato, ma avrà perso sostanzialmente tutto ciò che aveva.

Due sono i casi in cui si apre la liquidazione:

- Quando non si può accedere al piano del consumatore perché si è soggetti ad altre procedure concorsuali, o si è già fatto ricorso nei precedenti cinque anni al piano del consumatore o all'accordo con i creditori. In questo caso, è necessario seguire la procedura che di seguito si descrive.
- Quando il giudice stesso converte in liquidazione il piano del consumatore già presentato, su istanza del debitore o di uno dei creditori, se il piano è revocato (ad eccezione del caso in cui l'impossibilità di adempiere non sia imputabile al consumatore). In questo caso, basterà probabilmente integrare la documentazione già presentata con l'inventario di tutti i beni.

Deposito della domanda di liquidazione

La domanda deve essere presentata presso il tribunale del luogo di residenza del consumatore. Se tra i creditori vi sono anche Pubbliche Amministrazioni (Agenzia delle Entrate, Comuni, etc.) o agenti per la riscossione (es, Equitalia), entro tre giorni dal deposito del piano in tribunale, il professionista dovrà presentare la domanda anche a questi creditori.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarrozz**
Commercialista e Revisore Contabile

Unitamente alla domanda, il consumatore deve presentare anche la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore, ovvero:

- l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia;
- l'inventario di tutti i beni del consumatore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili;
- una relazione particolareggiata del professionista che deve contenere:
 - l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
 - l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della domanda.

Non sono compresi nella liquidazione i seguenti beni, che rimangono quindi al consumatore:

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

- a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
- b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;
- c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;
- d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Decreto di apertura della liquidazione

Se la domanda e la documentazione sono complete, e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, il giudice apre la procedura di liquidazione. Nel decreto nomina un liquidatore, dispone la sospensione di tutte le azioni cautelari ed esecutive dei creditori anteriori, ordina la consegna dei beni e del patrimonio del consumatore (per gravi motivi, può consentire che il consumatore possa continuare ad utilizzare alcuni di essi). Anche i creditori posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

Nel caso di beni immobili e beni mobili registrati, il liquidatore provvedere alla trascrizione del decreto nei relativi registri al pari di un pignoramento.

La procedura di liquidazione rimane aperta fino a quando non è completato il programma di liquidazione. In ogni caso, ogni bene che il consumatore acquista nei quattro anni successivi, entra a far parte del procedimento di liquidazione, ed il consumatore deve darne conto aggiornando l'inventario di beni.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

La liquidazione

Il liquidatore nominato dal giudice provvederà ad eseguire i controlli sulla documentazione e a fare l'inventario e comunica ai creditori i termini e modalità per poter partecipare alla liquidazione. Una volta ricevute le domande dei creditori, predisporre un progetto di stato passivo che poi comunica ai creditori. In caso di osservazioni dei creditori, il liquidatore può modificare il progetto oppure rimettere la questione al giudice.

Entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, il liquidatore elabora quindi un progetto di liquidazione e lo comunica ai debitori e ai creditori. Dopodiché, in qualità di amministratore dei beni oggetto della liquidazione, effettua le operazioni di liquidazione (cessione crediti, vendita tramite procedure competitive, etc.). Informa poi il consumatore, i creditori ed il giudice sugli esiti della liquidazione.

Il giudice, se il liquidatore ha operato conformemente al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme ricavate e ordina la cancellazione delle trascrizioni eventualmente effettuate sui beni oggetto della liquidazione.

Una volta completato l'iter, e comunque non prima di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone con decreto la chiusura della procedura. Infatti, anche i beni che il consumatore acquisisce nel corso dei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione devono essere inseriti nell'inventario dal consumatore.

ESDEBITAZIONE

Con l'esecuzione del piano del consumatore o della procedura di liquidazione, il consumatore è esdebitato, ovvero ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

Per ottenere l'esdebitazione, il consumatore fa ricorso al giudice entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione. Il giudice dichiara quindi inesigibili i crediti non soddisfatti integralmente.

Il decreto di esdebitazione avviene

a condizione che il consumatore: a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della proce

dura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti (vedi dopo la sezione Sanzioni);

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

I seguenti debiti non possono essere oggetto di esdebitazione, e quindi continueranno

- a pendere sul consumatore:**
- a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;
 - b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;
 - c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Il provvedimento di esdebitazione e' revocabile in ogni momento, su istanza creditori, se risulta:

- a) che il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri;
- b) che e' stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

SANZIONI PENALI PER CHI TRUCCA LE CARTE

Il debitore è punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro se:

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarozzi**
Commercialista e Revisore Contabile

23801 Calolziocorte (Lc)
Corso Dante, 35

**STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
FRIGERIO G.L. & SCACCABAROZZI R.E.**

Tel. ++ 39 0341 642.164
Fax ++ 39 0341 631.526
Email info@studioeffesse.com

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (12G0011)
(GU n. 24 del 30-1-2012)**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1 - Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. 2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»; b) il co. 3 è sostituito dal seguente: «3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»; c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»; d) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»; e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti: «a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisoria sono stati concessi si conclude con provvedimento di archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione; a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. E' previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel co. 1 è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purchè compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2 - Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»; 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, ne' sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare ne' alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento»; b) dopo l'articolo 18-bis è inserito il seguente: «Art. 18-ter (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). - 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe locali e canoni locali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gli enti locali provvedono, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica ad essi assegnati ai fini del patto di stabilità interno, a carico dei propri bilanci»; c) all'articolo 19, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) da tre membri delle associazioni od organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 2. I membri sono nominati ogni due anni con decreto del Ministro dell'interno su designazione degli organismi nazionali associativi maggiormente rappresentativi. Il Ministro dell'interno, su proposta del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, determina con proprio decreto i criteri per l'individuazione della maggiore rappresentatività»; d) all'articolo 20: 1) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. In presenza di più procedimenti penali che riguardano la medesima parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente»; 2) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «7-bis. Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del prefetto. 7-ter. Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo».

Art. 3 - Modifica all'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. All'articolo 1, comma 881, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i soggetti di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315, per i quali permangono i vincoli di destinazione previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108».

Art. 4 - Modifiche all'articolo 629 del codice penale

1. All'articolo 629 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «con la multa da euro 1.000 a euro 4.000»; b) al secondo comma, le parole: «da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 15.000».

Art. 5 - Modifica all'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: «passata in giudicato» sono inserite le seguenti: «per reati di usura, riciclaggio nonche'».

Capo II

PROCEDIMENTO PER LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Art. 6 - Finalità

1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo.

2. Ai fini del presente capo, per «sovraindebitamento» si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonchè la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Art. 7 - Presupposti di ammissibilità

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

23801 Calolziocorte (Lc)
Corso Dante, 35

**STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO
FRIGERIO G.L. & SCACCAROZZI R.E.**

Tel. ++ 39 0341 642.164
Fax ++ 39 0341 631.526
Email info@studioeffesse.com

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, compreso l'integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente, salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore: a) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.

Art. 8 Contenuto dell'accordo

1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non siano sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la proposta deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
3. Nella proposta di accordo sono indicate eventuali limitazioni all'accesso al mercato del credito al consumo, all'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico a credito e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
4. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

Art. 9 Deposito della proposta di accordo

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.

Art. 10 - Procedimento

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7 e 9, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 11 - Raggiungimento dell'accordo

1. I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata.
2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per cento dei crediti.
3. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che sia diversamente stabilito.
5. L'accordo è revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

Art. 12 - Omologazione dell'accordo

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonchè un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 3.
4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
5. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.

Art. 13 - Esecuzione dell'accordo

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.
3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonchè di ogni altro vincolo.
4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

Art. 14 - Impugnazione e risoluzione dell'accordo

1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività. inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 15 - Organismi di composizione della crisi

1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonchè la determinazione delle indennità spettanti agli organismi di cui al comma 4, a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, co. 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al co. 2.
5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti.
6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 - Iscrizione nel registro

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

1. Gli organismi di cui all'articolo 15, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.

Art. 17 - Compiti dell'organismo di composizione della crisi

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento, e collabora con il debitore e con i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.
2. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 12, comma 1.
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

Art. 18 - Accesso alle banche dati pubbliche

1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di cui all'articolo 15 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.
2. I dati personali acquisiti per le finalità di cui al comma 1 possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 19 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che: a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti; b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui al presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile; c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei; d) dopo il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria; e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta o nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.
3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 20 - Disposizioni transitorie e finali

1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che il presente capo attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 15 sono svolti in via esclusiva dai medesimi.
2. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere anche svolti da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Con decreto del Ministro della giustizia sono stabilite, in considerazione del valore della procedura e delle finalità sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.
3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
4. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

Capo III

ENTRATA IN VIGORE

Art. 21 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) Dott. Giuliano Pacchiani
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) Rag. Roberto E. Scaccabarozzi
Commercialista e Revisore Contabile

SENTENZE

Equitalia :
**c'è la sentenza: da oggi è
possibile "tagliare" il
debito**

Il **Tribunale di Busto Arsizio (VA)** ha approvato uno dei primi "Piani del consumatore" in Italia, consentendo ad una impiegata in cassa integrazione, di risolvere definitivamente una situazione debitoria complessa.

Il debito di **86mila euro** nei confronti di **Equitalia** è stato così ridotto a **11mila euro** (-87%), un importo individuato in base alle attuali possibilità economiche della debitrice.

E' l'aiuto che arriva dalla recente Legge 3/2012 relativa alla "**Composizione della crisi da sovraindebitamento**", poco conosciuta ma che potrebbe dare un supporto concreto a chi è in difficoltà economica.

**Tribunale di Catania
sesta sezione**
**omologa
piano del consumatore**

Il giudice di Catania ha applicato la legge 3/2012 e ha "**liberato**" una famiglia da una parte consistente dei debiti contratti:

"Omologando il Piano del Consumatore" che prevede la riduzione del debito (n. 7 Finanziarie + 2 Banche) da € 112.510,96 ad € 72.688,32;

il pagamento del debito residuo in anni 10 anni al tasso del 2,22% con una rata mensile di € 700,72.

La famiglia in questione avrà ora un reddito mensile disponibile pari ad € 1.200 e sarà quindi in grado di mantenere "un dignitoso tenore di vita".

Legge 27 gennaio 2012 n. 3

(*) **Dott. Giuliano Pacchiani**
Esperto in materia L. 3/2012



T'AIUTIAMO
Associazione senza fini di lucro

(*) **Rag. Roberto E. Scaccabarrozz**
Commercialista e Revisore Contabile

Tribunale di Pistoia

Il caso è quello di **una consumatrice, pensionata, che si è sovraindebitata per aiutare il figlio** che, ammalatosi improvvisamente, non è più stato in grado di portare avanti la propria azienda e di provvedere al sostentamento della figlioletta.

Si tratta del cosiddetto "**piano del consumatore**", ovvero un piano di ristrutturazione dei debiti, commisurato alla sua situazione attuale.

Il piano, omologato dal Tribunale di Pistoia, prevede **lo stralcio di circa il 50% dell'indebitamento ed il pagamento del residuo 50% in 90 rate mensili** (dunque con una dilazione di 7 anni e mezzo), somma che è stata calcolata, detraendo dalla pensione, le spese mensili necessarie per il sostentamento del nucleo familiare.

Tribunale di Pistoia

Omologa il "**secondo piano del consumatore**".

Il caso, è quello di un **signore che ha perso il lavoro alcuni anni fa** e non è più riuscito a trovare un'occupazione stabile.

Per circa due anni ha percepito la cassa integrazione e, una volta terminata, avrebbe percepito la pensione, se la riforma "Fornero", per i casi come il suo, non avesse spostato in avanti di un anno e mezzo il termine per potervi accedere.

Il piano, omologato dal Tribunale di Pistoia, prevede lo **stralcio di oltre il 50% dell'indebitamento ed il pagamento del residuo 50% in circa 10 anni** (dal momento in cui inizierà a percepire la pensione), tenendo conto che il signore ha un'aspettativa di vita ancora relativamente lunga.

=

Legge 27 gennaio 2012 n. 3